



18686/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

ESSENSE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -

Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Oggetto

FAMIGLIA E  
ISTITUTI  
AFFINI

Rel.

UD. 28/09/2012

R.G.N. 18462/2009

Rep.

CRON. 18686

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18462-2009 proposto da:

M [ ] R [ ] ([ ])

domiciliata in ROMA, VIA L. LILIO 65, presso lo studio degli avvocati PAOLO DE BERARDINIS e RITA CELLINI, che la rappresenta e difende giusta procura che viene allegata in atti;

elettivamente

- ricorrente -

contro

C [ ] F [ ];

- intimato -

avverso l'ordinanza nel procedimento R.G. 3993/06 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 16/06/2009;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 103/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte e imposto dalla legge

se non è  
Marelli

68/12



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
28/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.  
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott.  
PIERFELICE PRATIS.

CASSAZIONE.net

La Corte osserva in fatto ed in diritto

R [ ] M [ ] ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro , emessa nel corso del procedimento di separazione dal di lei coniuge C [ ] F [ ] , con cui veniva declinata in favore del Tribunale per i minorenni la competenza del Tribunale ordinario sulla istanza proposta in corso di causa ex art. 709 ter cpc con la quale chiedeva ordinarsi al marito di rendere il conto della gestione delle rendite immobiliari dei beni pervenuti per donazione ai figli minori, affidati dal giudice della separazione ad entrambi i genitori, nonché ad ammonirlo a non persistere nel suo comportamento inadempiente.

Il C [ ] non ha svolto attività difensiva.

Il PG ha concluso per l'accoglimento del ricorso

Il ricorso è fondato.

L'art. 709 ter c.p.c. stabilisce che competente a decidere in ordine alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale è "il giudice del procedimento in corso", ossia il giudice della separazione giacchè la norma si inserisce tra quelle che disciplinano il procedimento di separazione personale dei coniugi. Analogamente l'art. 155 c.c. sancisce che ,in caso di separazione, la potestà genitoriale è affidata ad entrambi i genitori e rimette al giudice della separazione la decisione in caso

di disaccordo.

Tali norme sono da considerarsi speciali e quindi prevalenti rispetto a quella dell'art. 316 c.c. che —attraverso il richiamo contenuto nell'art. 38 delle disp. att. c.c - affida al Tribunale per i Minorenni di risolvere le questioni di contrasto di particolare importanza insorte tra i genitori in ordine all'esercizio comune della potestà genitoriale, norma che trova quindi applicazione per le controversie tra coniugi non separati o tra i quali non sia in corso procedimento di separazione.( Cass 9339/97).

Nel caso di specie, pendendo tra le parti causa di separazione la competenza a decidere spetta al giudice ordinario.

Il ricorso va quindi accolto dovendosi dichiarare la competenza del tribunale ordinario di Catanzaro. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

PQM

dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Catanzaro condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1300,00 per onorari oltre euro 100,00 per spese ed oltre accessori di legge

Roma 28.9.12

Il Cors est

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ogg)

**30 OTT. 2012**



Sez. I Civile  
Giudice  
P. PASSINETTI

*Alto Passinetti*